



## LA DISCIPLINA FISCALE DELLE SOCIETÀ DI COMODO: EVOLUZIONE E FINALITÀ DELLA NORMATIVA

**prof. avv. Paola ROSSI**

*Professore associato Università del Sannio*

*Ricercatore area fiscale IRDCEC*

Diretta, 14 novembre 2011

### EVOLUZIONE NORMATIVA



**L'art. 2, co. da 36-quinquies a 36-duodecies D.L. n. 138/2011**

**È L'ULTIMA MODIFICA OPERATA SULLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ NON OPERATIVE, INTRODotta PER SCORAGGIARE IL RICORSO ALLO STRUMENTO SOCIETARIO ALLO SCOPO DI GESTIRE PATRIMONI PERSONALI DEI SOCI (e non di svolgere un'effettiva attività commerciale), USUFRUENDO DEL REGIME DI DEDUZIONE ANALITICA DELLE SPESE (Circ. n. 5/07)**

**L'art. 30 L. n. 724/1994 STABILISCE, INFATTI, UNA PECULIARE DISCIPLINA AI FINI DELLE II.DD., IRAP ED IVA PER TUTTE LE SOCIETÀ QUALIFICATE COME NON OPERATIVE**

**In particolare, l'art. 30 prevede:**

- **ai co. 1 e 2** un test di operatività per stabilire la natura di comodo delle società;
- **al co. 1** le ipotesi di esclusione dalla disciplina;

## EVOLUZIONE NORMATIVA



- ai **co. 3, 3-bis e 4** le modalità di determinazione del reddito ai fini IRPEF, IRES ed IVA;
- al **co. 4-bis** un procedimento per la disapplicazione della normativa in esame mediante la presentazione di un interpello ai sensi dell'art. 37-bis, co. 8 DPR n. 600/73;

LA NORMATIVA INIZIALE SULLE SOCIETÀ DI COMODO (art. 30 L. n. 724/94) PREVEDEVA LA DETERMINAZIONE DI UN REDDITO MINIMO IN CAPO AI SOGGETTI CHE NON RAGGIUNGEVANO UN LIVELLO DI RICAVI IN VALORE ASSOLUTO E NON DISPONEVANO DI UN CERTO NUMERO DI DIPENDENTI. TALE REGIME È STATO POI RIPETUTAMENTE MODIFICATO CON:

- gli artt. 27 e 29 d.l. n. 41/95;
- l'art. 1, co.27-bis d.l. n. 250/95;
- l'art. 2 d.l. n. 437/96;

## EVOLUZIONE NORMATIVA



- l'art. 3, co. 37 l. n. 662/96 con il quale si abbandona il riferimento al livello assoluto dei ricavi per parametrare la non operatività al rapporto tra ricavi e valore di bilancio di alcuni cespiti del soggetto;
- l'art. 4, co. 1-ter d.l. n. 50/97;
- l'art. 35, co. 15 e 6 d.l. n. 223/06 che ha incrementato i coefficienti da applicare ad alcuni beni del patrimonio sociale e previsto l'interpello disapplicativo;
- l'art. 1, co. 109 l. n. 296/06 che ha previsto una disciplina agevolata ed opzionale per lo scioglimento e la trasformazione in società semplici delle società non operative;
- l'art. 1, co. 128 l. n. 244/07 che ha previsto ulteriori cause di esclusione e la possibilità di individuare situazioni oggettive in presenza delle quali disapplicare le disposizioni di cui all'art. 30, senza assolvere all'onere dell'interpello;
- l'art. 2, co. da 36-quinquies a 36-duodecies d.l. n. 138/2011

## FINALITÀ DELLA NORMATIVA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



LA NORMATIVA SULLE SOCIETÀ NON OPERATIVE, NELLA SUA EVOLUZIONE E NEI SUOI CONTENUTI ATTUALI, È STATA DIVERSAMENTE GIUSTIFICATA. LA DOTTRINA HA RILEVATO:

- UN **INTENTO ANTIELUSIVO** DEL LEGISLATORE, FINALIZZATO A PENALIZZARE COLORO CHE INTENDONO REALIZZARE UN RISPARMIO DI IMPOSTA ATTRAVERSO UN'INTERPOSIZIONE SOGGETTIVA NEI PATRIMONI;
- ALTRI HANNO DATO UNA GIUSTIFICAZIONE DI TIPO **ANTIEVASIVO**, BASATA SU UNA RICOSTRUZIONE DELLO STRUMENTO SOCIETARIO QUALE MODULO ORGANIZZATIVO VOLTO ESCLUSIVAMENTE ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITÀ ECONOMICA;
- ALTRI ANCORA HANNO EVIDENZIATO LA **NATURA DISINCENTIVAMENTE** DELLA NORMATIVA IN ESAME, IN QUANTO FINALIZZATA A COMBATTERE ABNORME RICORSO ALLO STRUMENTO SOCIETARIO PER USI IMPROPRI (per spersonalizzare i patrimoni e sottrarre cespiti patrimoniali fruttiferi al loro regime naturale per inserirli impropriamente in quello d'impresa);

Le novità in materia di società non operative e perdite d'impresa

5

## FINALITÀ DELLA NORMATIVA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



- ALTRI ANCORA HANNO EVIDENZIATO LA VALENZA SOSTANZIALE DELLA DISCIPLINA IN ESAME CHE INTRODUCE ELEMENTI DI **TASSAZIONE PATRIMONIALE** NELL'AMBITO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, NEL CASO IN CUI LE SOCIETÀ NON DICHIARINO REDDITI ADEGUATI RISPETTO AI CESPITI POSSEDUTI (attività finanziarie, immobili);
- ALTRI ANCORA AFFERMANO CHE LA DISCIPLINA IN ESAME RISPONDE AD UNA PLURALITÀ DI FUNZIONI, RAPPRESENTANDO UN TIPOICO CASO DI **POLIMORFISMO NORMATIVO**;
- SECONDO ALTRI LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO SAREBBE FINALIZZATA A DIRIGERE LA TASSAZIONE VERSO **SOGGETTI SOCIALMENTE DISAPPROVATI** O COMUNQUE **SCARSAMENTE MERITEVOLI**, ANCHE A COSTO DI POCA CHIAREZZA SU QUALE SIA L'EFFETTIVA CAPACITÀ ECONOMICA SOTTOSTANTE

Le novità in materia di società non operative e perdite d'impresa

6